



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO SERVIZIO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Al Dep. Stefania ASCARI RIZZO ed altri
CAMERA DEI DEPUTATI

e, p.c.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Assemblea – Ufficio Sindacato Ispettivo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio II

R O M A

All. 2

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-07245 (già n. 3-01162) del
Dep. Stefania ASCARI ed altri (res. n. 415 del 26.10.2020)

Trasmetto alle SS.LL. la risposta scritta alla interrogazione in oggetto
rivolta al Signor Ministro.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Leonardo Pucci



quali iniziative intenda adottare al fine di ripristinare il valore originario del credito l'imposta pari al 60 per cento. (5-04831)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

ASCARI, DAVIDE AIELLO, VILLANI, NAPPI, GRIPPA, CASA, SPORTIELLO e PERANTONI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha provveduto a depenalizzare e trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, con l'obiettivo di deflazionare il sistema penale;

tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 c.p.);

per diversi anni l'articolo 726 è stato utilizzato per sanzionare la pratica del naturismo, ma la sentenza della Corte di Cassazione n. 3557 del 2000 afferma che il naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti;

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, sembrerebbe siano state elevate decine di sanzioni a ignari turisti che si trovavano a prendere il sole nudi in luoghi solitamente frequentati da naturisti;

risulta che il giudice di pace di Cecina abbia accolto un ricorso proposto contro queste sanzioni, annullandole;

la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza, con trasformazione in illecito amministrativo, ha avuto effetti paradossali sulla pratica naturista;

precedentemente gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contrav-

venzionale, punito con l'ammenda: ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero spesso richiedeva al giudice l'archiviazione;

attualmente, con la trasformazione in illecito amministrativo, la legge, oltre ad aver considerevolmente alzato la sanzione pecuniaria, ha reso più difficile, per chi colpito dalla sanzione, opporvisi, se non con costi quasi simili alla sanzione stessa per vie delle spese legali da sostenere;

il numero di naturisti in Europa è attestato intorno ai 20 milioni di praticanti. In Italia, Paese nel quale non esiste una legge che regolamenti il nudismo, i naturisti si stimano siano circa 500.000. Diverse sono in questi anni le regioni che hanno approvato una legge in materia: Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Piemonte e Sardegna; in alcuni casi i comuni sono intervenuti con delibere di giunta o di consiglio comunale per individuare spiagge dedicate alla pratica del naturismo, come in Toscana, Sicilia, Veneto —;

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda adottare per evitare che, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 8 del 2016 di depenalizzazione di alcuni reati, si sortisca il risultato del tutto paradossale di abbandonare quanto sancito da una giurisprudenza comunemente applicata, oramai favorevole alla cultura naturista, ritornando a sanzionare gravemente pratiche oggi riconosciute come lecite, diffuse e da sostenere, anche per il considerevole indotto economico e turistico in grado di apportare al Paese;

quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per chiarire modalità e modularità di applicazione delle sanzioni amministrative, riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, in maniera da non colpire indebitamente coloro che praticano il naturismo;

quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di delineare un quadro giuridico volto a garantire l'esercizio della

le no

pratica naturista, senza il rischio di sanzioni, nel rispetto della pubblica decenza.

(4-07245)

GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

tra le categorie professionali più colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso rientra quella degli avvocati che, per l'importanza del ruolo svolto all'interno dell'effettivo funzionamento della giustizia, devono portare avanti gli incarichi assunti anche nell'attuale momento di difficoltà;

la partecipazione dei difensori alle udienze è fondamentale e sta avvenendo nonostante, per lo svolgimento in locali chiusi e frequentati da una moltitudine di persone, sia oggettivamente una delle attività a maggiore rischio contagio;

è cronaca quotidiana l'aumento dei casi di contagio tra tutti gli operatori del tribunale. A differenza però di magistrati e pubblici dipendenti, quali i cancellieri, l'avvocato non ha alcuna copertura e tutela in caso debba affrontare un periodo di quarantena o, ancora peggio, rimanga vittima di contagio;

attualmente infatti, l'istituto del legittimo impedimento per gli avvocati è riconosciuto solo in materia penale dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che legittima il giudice a rinviare l'udienza quando risulta che l'assenza del difensore, purché precedentemente comunicata, sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire. Questo comporta, per esempio, che un avvocato penalista in isolamento volontario perché entrato in contatto con soggetto positivo al Covid-19, debba fare istanza di rinvio e rimettersi ad una valutazione discrezionale del magistrato, che dovrà decidere se l'impedimento sia o meno assoluto, per ottenere una posticipazione della udienza;

se possibile, la situazione è ancora peggiore per gli avvocati che non sono

penalisti, non tutelati dall'istituto del legittimo impedimento indicato;

in ogni caso poi, sia in materia penale, civile o amministrativa, un avvocato in quarantena o malato deve comunque rispettare i termini delle scadenze processuali, per il deposito degli atti fuori udienza;

è perciò indispensabile che venga riconosciuta all'avvocato, che venga a trovarsi nelle situazioni di isolamento, quarantena o contagio, un legittimo impedimento professionale, comprendente la possibilità di non partecipare ad una udienza o di non rispettare una scadenza processuale, in ogni caso ed indipendentemente dalla materia in cui esercita la propria professione —

quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere affinché gli avvocati che si trovino in isolamento, quarantena o debbano direttamente affrontare una infezione da Covid-19, possano risultare legittimamente impediti nell'esercizio della professione e, per l'effetto, non essere tenuti a recarsi in udienza ed a rispettare scadenze processuali nel periodo interessato dalla problematica di salute che li vede coinvolti. (4-07258)

UNGARO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta da numerosi articoli usciti sulla stampa nazionale e *online* che la seconda ondata dei contagi di Covid-19 stia purtroppo interessando anche le carceri italiane. Un paradosso se si pensa che le case circondariali dovrebbero essere, proprio per le loro caratteristiche, i luoghi più isolati e quindi più sicuri;

a Trapani, Terni, Oristano, Avezzano, e qualche giorno fa a Roma Rebibbia, si sono verificati gli ultimi casi di ingressi di detenuti positivi al Covid-19 nelle carceri italiane. Facile immaginare quanto alto sia il rischio di trasformazione degli istituti penitenziari in pericolosissimi focolai di Coronavirus: sia per i detenuti che per gli operatori;



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07245 (GIA' N. 3-01162)
DEL DEP. ASCARIED ALTRI (RES. N. 415 DEL 26.10.2020)**

RISPOSTA

Sulla premessa che il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha provveduto a depenalizzare e trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale è stato evidenziato dall'interrogante che tra queste è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 c.p.).

Secondo l'interrogante tale depenalizzazione ha avuto effetti paradossali sulla pratica naturista ritenendo che, attualmente, con la trasformazione in illecito amministrativo, la legge, oltre ad aver considerevolmente alzato la sanzione pecuniaria, ha reso più difficile, per chi colpito dalla sanzione, opporvisi, se non con costi quasi simili alla sanzione stessa per vie delle spese legali da sostenere.

Di conseguenza si chiede quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda adottare per fare in modo che, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 8 del 2016 di depenalizzazione di alcuni reati, quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di delineare un quadro giuridico volto a garantire l'esercizio della pratica naturista, senza il rischio di sanzioni, nel rispetto della pubblica decenza.

La fattispecie di reato prevista dall'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) è stata depenalizzata dall'articolo 2, comma 6, del D.Lvo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato il precedente reato (contravvenzione) in illecito amministrativo, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.

In Italia, ad oggi, non esiste una legge che regola la pratica del nudismo nei luoghi pubblici. Attualmente sono nove le spiagge ufficialmente autorizzate dalle amministrazioni locali per l'esercizio di tale pratica.

Accanto a queste, in ogni regione si trovano diversi luoghi ubicati nelle aree più isolate e selvagge delle spiagge dove praticare il nudismo grazie al presidio delle associazioni naturiste.

Al di fuori di queste zone, la condotta in esame integra l'illecito amministrativo sopra richiamato. La Corte di Cassazione, già con sentenza n. 3557 del 2000 stabiliva che il nudismo non è reato nei luoghi in cui è consuetudine.

Pertanto, la scelta compiuta risulta coerente con la legge italiana che non vieta espressamente l'attività "naturista" che è regolamentata da alcune leggi regionali.

Allo stato, quindi, non risultano pendenti proposte normative tese a regolamentare la pratica del nudismo nei luoghi pubblici.

IL MINISTRO

